

Albo

COMUNE DI MONTEVIALE
Provincia di Vicenza
Affisso il: 10 APR. 2000
Defisso il: 03 MAG. 2000
Monteviale,
IL MESSAGGIO COMUNALE

6

N. 0156
di repertorio

COMUNE DI MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, in conformità ai principi dettati dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 113.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti e alle altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle leggi statali, emanate in attuazione del principio di riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano fra quelle specificate nel comma 1, quali i canoni e i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento. Detti regolamenti sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo.
2. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe delle entrate patrimoniali

1. Il Comune approva le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge non disponga altrimenti.
2. Le aliquote dei tributi e le tariffe dei prezzi pubblici si intendono confermate per l'esercizio successivo qualora non modificate entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 5

Modalità di gestione delle entrate

1. Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97.
2. L'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate possono essere effettuati mediante:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 28 della L. 142/90;
 - affidamento con convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lett. C), della L. 142/90;
 - affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 2, comma 3, lett. E), della L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/97;
 - affidamento in concessione con procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28.01.1998 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/97.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario responsabile del tributo, quando previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, o dal responsabile dell'ufficio o del servizio nei rimanenti casi.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia delle entrate da parte del Comune sono responsabili delle singole entrate il funzionario responsabile del tributo, qualora previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale, e, per le restanti entrate, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, nominato dal Sindaco.
2. Al funzionario di cui al comma 1 sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; il predetto funzionario sottoscrive ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, lett. B), del decreto legislativo n. 446/97, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica

1. L'attività di liquidazione, di accertamento e di rettifica delle entrate deve essere esercitata dal Comune o dal Concessionario sulla base dei principi di semplificazione, di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. Il Comune, nel caso di gestione in economia, o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi, dovranno istituire un apposito sportello in grado di fornire ai cittadini le informazioni e i chiarimenti necessari per il corretto adempimento dei loro obblighi.

Art. 8

Accertamento con adesione delle entrate tributarie

1. Il Comune, per l'attività di rettifica e di accertamento delle proprie entrate tributarie, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 19.06.1997.

Art. 9

Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che uno specifico regolamento disponga altrimenti, i versamenti e i rimborsi non devono essere eseguiti quanto l'importo risulta pari o inferiore a L. 20.000.

Art. 10

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate, gli atti di liquidazione, di rettifica e di accertamento dovranno contenere l'indicazione del giudice competente e del termine entro il quale deve essere impugnato l'atto, nonché le relative forme da osservare da parte del soggetto obbligato.
2. Nel caso di affidamento ai concessionari delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/97, legittimato a stare in giudizio è lo stesso concessionario che, in forza dell'atto di concessione, è subentrato al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 11

Sanzioni

Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta comunale, o al funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco, negli altri casi.

Quando la legge prevede una misura sanzionatoria variabile fra un minimo e un massimo, la sanzione è determinata dal funzionario individuato al comma 1, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 472/97, anche quando l'infrazione concerne entrate di carattere patrimoniale.

Per le violazioni di carattere tributario, qualora ne ricorrano i presupposti, si applica, a richiesta del contribuente, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come previsto dall'art. 8.

Art. 12

Versamento diretto

1. Il versamento diretto da parte dei soggetti obbligati deve essere effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del decreto legislativo n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono acconsentire ai soggetti obbligati che i versamenti siano effettuati con la più vasta gamma dei mezzi di pagamento previsti dalla vigente normativa.

Art. 13

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di spettanza del Comune viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973 n. 602, se affidata ai Concessionari del servizio di riscossione con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43 ovvero con quella indicata dal Regio decreto 14.04.1910 n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad altri soggetti menzionata alla lett. b) del comma 4 dell' art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta comunale, o del funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio nominato dal Sindaco, negli altri casi, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo e in particolare qualora:
 - ✓ via sia una doppia imposizione;
 - ✓ via sia un errore di persona;
 - ✓ i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
 - ✓ il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
 - ✓ sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
5. Nel poter di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso

giurisdizionale, cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo. Anche l'atto modificato o confermato.

Art. 15 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2000.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 7 in data 25.02.2000

Publicato all'Albo Pretorio dal 28.02.2000 al 14.03.2000

Esaminato dal CO.RE.CO. con esito favorevole

Esecutivo il 06.04.2000

Publicato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del vigente Statuto Comunale, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e cioè dal 10.04.2000 al 02.05.2000 senza opposizioni.

Dalla residenza comunale, addi 03.05.2000

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Danielli Giuseppe

